



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

---

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

NOMINATA AI SENSI DELL'ART. 143 DEL D.LGS. 267/2000,  
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 16 APRILE 2021.

### ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2 del 08-01-2022

*Oggetto:* Emergenza epidemiologica da COVID19. Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus. Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Barrafranca dal 10 al 19 Gennaio 2022, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore

#### La Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco

(nominata con d.P.R. 16/04/2021)

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

**VISTO** il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”*.

**CHE** il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e*

*straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.*

**RITENUTO** che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 all’aperto fino al 31 gennaio 2022 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie.

**CHE** a tal fine, con l’evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico *“Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”.*

**VISTA** la nota n. 1299 del 05/01/2022 da parte ASP 4 “Dipartimento Prevenzione – Gruppo Operativo COVID”, acquisita al nostro protocollo il 07/01/2022 al n. 211, con oggetto “Situazione epidemiologica pandemia SARS - Cov2. Proposta DASOE dell’Assessorato della Salute di individuazione zona ad alto rischio per il Comune di Barrafranca”, con la quale viene proposta l’istituzione di zona ad alto rischio per il comune di Barrafranca.

**VISTA E RICHIAMATA** l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/01/2022 con la quale viene istituita la “zona Arancione” in diversi comuni della regione Sicilia tra i quali il comune di Barrafranca;

**VISTO** l’art. 2 della predetta ordinanza che prevede specifiche disposizioni per il sistema scolastico ed in particolare *“Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DaD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni”;*

**VISTA** la nota del 07/01/2022, a firma di tutti i sindaci della provincia di Enna, con la quale viene richiesto all’ASP di Enna il parere per l’attivazione della Didattica a Distanza;

**VISTA** la nota dell'ASP di Enna prot. n. 1805 del 08/01/2022 in prot. n. 297 del 08/01/2022 con la quale viene espresso parere favorevole all'attivazione della Dad nei comuni della provincia di Enna;

**RAVVISATA** pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

**VISTO** l'art. 50 del TUELL;

### **ORDINA**

Da lunedì 10 gennaio 2022 fino al 19 gennaio 2022 incluso, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Barrafranca, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore, salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

### **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente.

### **AVVISA**

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Barrafranca.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- ï Presidente della Regione Siciliana;
- ï S.E. Prefetto di Enna;
- ï Sig. Questore di Enna;
- ï Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Barrafranca;
- ï Comandante Stazione dei Carabinieri di Barrafranca;
- ï Polizia Municipale di Enna;
- ï Libero Consorzio dei comuni della provincia di Enna;
- ï ASP 4 Enna – Direzione Sanitaria;
- ï Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Caltanissetta-Enna.

Dalla Residenza Municipale, 08-01-2022.

**IL COMMISSARIO**

*Dott. Carmelo La Paglia*  
*(sottoscritto con firma digitale)*